

prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Romani, Garra.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sopprimerlo.

* **6. 3.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 4. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 5. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comu-

nicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 6. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 7. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 8. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro

70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 9. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 10. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 11. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 12. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 13. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 14. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 15. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle

elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 16. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 17. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 18. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubbli-

cità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 19. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 20. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 21. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le

modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 22. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di con le seguenti: Dal momento della.

6. 25. Cardiello, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: Dalla con le seguenti: Nei venti giorni successivi alla.

6. 23. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: il terzo.

6. 26. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: l'ultimo.

6. 27. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora intendano con le seguenti: se intendono.

6. 28. Caruso, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.

6. 29. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a qualsiasi con le seguenti: ad ogni.

6. 30. Cola, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: messaggi politici elettorali con le seguenti: spazi di propaganda elettorale.

6. 31. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con le seguenti: hanno l'obbligo di.

6. 36. Berselli, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tempestiva con la seguente: immediata.

6. 37. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: edite con la seguente: pubblicate.

6. 38. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.

6. 39. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: onde.

6. 40. Conti, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: al fine di.

6. 41. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire con la seguente: permettere.

6. 42. Del Mastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 37. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Autorità individua i criteri ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici nelle comunicazioni di cui al presente comma.

6. 44. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali con l'indicazione delle frazioni di spazio offerte, delle tariffe, e delle condizioni di pagamento.

6. 43. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si effettua.

6. 45. Fei, Armaroli, Galeazzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si realizza.

6. 46. Fini, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere realizzata.

6. 47. Fino, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere attuata.

6. 48. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere eseguita.

6. 49. Foti, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo le con le seguenti: in base alle.

6. 50. Franz, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e con i contenuti.

6. 51. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e con i contenuti stabiliti con la seguente: stabilite.

6. 52. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 53.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 54.** Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono ammettere.

6. 55. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono consentire.

6. 56. Ascierio, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono consentirsi.

6. 57. Armani, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono ammettersi.

6. 58. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere ammesse.

6. 59. Aloï, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere consentite.

6. 60. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: sono consentite.

6. 61. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: soltanto.

6. 62. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solo.

6. 63. Gasparri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solamente.

6. 64. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: unicamente.

6. 65. Gissi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole messaggio politico con la seguente: propaganda.

6. 66. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) spazi autogestiti;
- b) rubriche elettorali;
- c) servizi di informazione elettorale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

6. 83. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: discorsi.

6. 67. Gnaga, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed altre iniziative e manifestazioni politiche.

6. 68. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: miranti.

6. 69. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: rivolte.

6. 70. Landi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con le seguenti: che mirano.

6. 71. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole dei gruppi di candidati e dei aggiungere la seguente: singoli.

6. 72. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole dei candidati con le seguenti: singoli candidati.

6. 73. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'illustrazione dei contenuti delle iniziative referendarie e delle relative posizioni favorevoli o contrarie.

6. 74. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: che mettono a confronto.

6. 75. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: di raffronto tra.

6. 76. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e resoconti di interventi in manifestazioni ed eventi politici.

6. 77. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

- d) appelli agli elettori;
- e) indicazioni di voto sui referendum.

6. 79. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) interviste.

6. 78. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) appelli agli elettori.

6. 80. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) indicazioni di voto sui referendum.

6. 81. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) interviste e servizi informativi sullo svolgimento della campagna elettorale.

6. 82. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 3.

6. 2. Garra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 84. Mitolo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è vietato applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 85. Morselli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 86. Mussolini, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: dettate nei.

6. 87. Butti, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: contenute nei.

6. 88. Buontempo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole gruppi di candidati e aggiungere la seguente: singoli.

6. 101. Martinat, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché alle pubblicazioni dei comitati promotori e degli altri soggetti politici ed associativi che illustrano opinioni e posizioni favorevoli o contrarie durante le campagne referendarie.

6. 100. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 95. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono essere applicate.

6. 89. Bocchino, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non sono applicabili.

6. 90. Bono, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono applicarsi.

6. 91. Malgieri, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non si riferiscono.

6. 92. Mantovano, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere applicate.

6. 93. Marengo, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere riferite.

6. 94. Marino, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si applicano, altresì con le seguenti: si riferiscono neppure.

6. 96. Martini, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole agli altri con le seguenti: a tutti gli altri.

6. 97. Matteoli, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole del periodo di con le seguenti: dell'intervallo di tempo di cui.

6. 98. Messa, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola periodo con la seguente: tempo.

6. 99. Mazzocchi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di meglio garantire la parità di accesso sono abrogate le disposizioni di legge che, comunque, pongano a carico dello Stato o della finanza pubblica oneri e/o contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici correlati alla stampa e pubblicazione degli organi di stampa dei soggetti sopraindicati.

6. 3. Garra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale).

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radio-televisiva durante le campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consiglio comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.

2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false, scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere

un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.

4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i *referendum* la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il *referendum* fino a tutto il penultimo giorno.

ART. 6-ter.

(Condizioni economiche per la pubblicità elettorale).

1. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dall'articolo 4. Le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 6-quater.

(Limiti di spesa per la pubblicità elettorale).

1. Per l'elezione alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.

2. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presi-

dente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

3. Per i *referendum* la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la comma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.

6. 01. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni le emittenti radiotelevisive locali che intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale, devono darne tempestiva comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicità elettorale:

a) trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

b) trasmissioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. Non si applicano, altresì, alle altre emittenti radiotelevisive locali al di fuori del periodo di cui al comma 1.

6. 02. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono effettuare trasmissioni di propaganda elettorale a pagamento in ogni sua forma (*spot* pubblicitari ed ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva, trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi dei candidati e dei candidati, di confronto tra candidati).

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere propaganda elettorale nelle forme della presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonché di confronto tra candidati durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonché per ogni referendum, devono darne tempestivamente comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda a condizioni di parità fra loro.

La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 03. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Sondaggi politici ed elettorali).

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 sono resi pubblici e disponibili su apposito sito informatico, nella loro integralità, accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Sondaggi politici ed elettorali).

Sopprimerlo.

* 7. 1. Romani, Garra.

Sopprimerlo.

* 7. 112. Follini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disciplina dei sondaggi).

1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

7. 2. Rossetto.

Al comma 1 sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.

7. 3. Fontan, Fontanini, Stucchi, Dussin Luciano.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

7. 4. Fino, Armaroli, Selva, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

7. 5. Fini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: precedenti la con le seguenti: prima della.

7. 6. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è proibito.

7. 7. Foti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è preclusa la possibilità di.

7. 8. Franz, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: non è possibile.

7. 9. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: rendere pubblici, o comunque.

7. 10. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere i con le seguenti: fornire notizia dei.

7. 14. Gnaga, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere i con le seguenti: dare notizia dei.

7. 15. Gramazio, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: divulgare.

7. 11. Gasparri, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: comunicare.

7. 12. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: trasmettere.

7. 13. Gissi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: i risultati con le seguenti: gli esiti.

7. 16. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: i risultati con le seguenti: le conclusioni.

7. 17. La Russa, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'esito con le seguenti: sul risultato.

7. 18. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

7. 19. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: tali con la seguente: i.

7. 20. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: periodo con le seguenti: intervallo di tempo.

7. 21. Lo Presti, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

7. 22. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve determinare.

7. 23. Armani, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve fissare.

7. 24. Ascierio, Armaroli, Marino.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve stabilire.

7. 25. Benedetti Valentini, Armaroli, Martinat.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve indicare.

7. 26. Berselli, Armaroli, Martini.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve precisare.

7. 27. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di determinare.

7. 28. Bono, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di fissare.

7. 29. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di stabilire.

7. 30. Butti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di indicare.

7. 31. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di precisare.

7. 32. Carlesi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a determinare.

7. 33. Nuccio Carrara, Armaroli, Messa.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a fissare.

7. 34. Cola, Armaroli, Matteoli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a stabilire.

7. 35. Colosimo, Armaroli, Mazzocchi.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a indicare.

7. 36. Colucci, Armaroli, Mitolo.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a precisare.

7. 37. Conti, Armaroli, Morselli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: fissa.

7. 38. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: stabilisce.

7. 39. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: indica.

7. 40. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: precisa.

7. 41. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere la parola: obbligatori.

7. 42. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: criteri obbligatori con la parola: principi.

7. 43. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi.

7. 44. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere realizzati con le seguenti: si devono realizzare.

7. 45. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: essere realizzati con le seguenti: devono realizzarsi.

7. 46. Alemanno, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Le conclusioni.

7. 47. Ozza, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Le risultanze.

7. 48. Neri, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Gli esiti.

7. 49. Napoli, Armaroli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 150
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: diffusi con la parola: trasmessi.

0. 7. 150. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: diffusi con le parole: mandati in onda.

0. 7. 150. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: abbinati alle.

0. 7. 150. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: supportati dalle.

0. 7. 150. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: affiancati dalle.

0. 7. 150. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: seguiti dalle.

0. 7. 150. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: uniti dalle.

0. 7. 150. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: delle quali con le parole: di cui.

0. 7. 150. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: condotto.

0. 7. 150. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: attuato.

0. 7. 150. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: effettuato.

0. 7. 150. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: compiuto.

0. 7. 150. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: eseguito.

0. 7. 150. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: contestualmente con la parola: contemporaneamente.

0. 7. 150. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: sono resi pubblici sino a: il sondaggio con le seguenti: possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle sottoindicate indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio, corredati dai seguenti dati:

7. 150. La Commissione.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.

7. 50. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: pubblici con la seguente: noti.

7. 51. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: , se possibile, anche.

7. 52. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: su apposito sito informatico con le seguenti: su sito informatico appositamente realizzato.

7. 53. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: integralità con la seguente: completezza.

7. 54. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: accompagnati dalle con le seguenti: con le.

7. 55. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.